

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 229

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, COVIELLO, FERRARI Francesco**  
e **LADU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1994

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recanti norme  
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,  
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si sono registrate numerose perplessità e discrasie dovute principalmente alla differenziazione del termine di ultimazione delle opere ammesse a condono (1° ottobre 1983) rispetto alla data di entrata in vigore della legge stessa. Fermo restando l'impianto generale della legge medesima, si ritiene opportuno proporre la coincidenza dei due termini temporali anche per evitare disagi nell'applicazione e nell'interpretazione della legge; nel contempo, vanno riaperti i termini per la presentazione delle domande di condono relative a costruzioni realizzate tra il 1° ottobre 1983 ed il 28 febbraio 1985.

Si confida nella sollecita approvazione della proposta di legge per rimuovere, tra l'altro, il diffuso contenzioso in atto tra cittadini e amministrazioni comunali le quali ultime, peraltro, ben difficilmente potrebbero portare alle estreme conseguen-

ze i procedimenti ripristinatori riguardanti le costruzioni «spontanee» circoscritte all'intervallo temporale sopra detto.

In sede di discussione del presente disegno di legge occorrerà vagliare la opportunità di spostare il termine temporale di ultimazione delle opere messe a condono almeno fino a tutto il 31 dicembre 1990, a fronte della ben nota situazione di fatto esistente in tutto il paese che non può essere ragionevolmente affrontata con i soli strumenti della acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune o della demolizione: infatti le due prospettive, sia pure nella loro alternatività, ben difficilmente potranno essere affrontate dagli enti locali con la realistica possibilità di essere conseguite a vantaggio della collettività.

Il fenomeno, infatti, ha assunto dimensioni tali che sia le acquisizioni gratuite sia la demolizione d'ufficio non centrerebbero gli obiettivi che il legislatore si era prefisso nel 1985.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «entro la data del 1° ottobre 1983» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».

2. Ovunque ricorra, nella citata legge n. 47 del 1985, il predetto termine del 1° ottobre 1983, deve intendersi sostituito dal termine della data di entrata in vigore della medesima legge.

## Art. 2.

1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria di cui al primo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 58, è riaperto per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.